CONTRATTO DI APPALTO

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, di (*i*) fornitura e l'installazione di n. 2 telecamere ottiche contapersone presso gli ingressi di Palazzo Venezia e per il relativo, (*ii*) servizio di manutenzione, comprensivo di assistenza telefonica, riparazioni e materiali dalla data di installazione e collaudo sino al 28 febbraio 2028 - CIG BD78A44D3A

TRA

il **Vittoriano e Palazzo Venezia**, con sede in Piazza San Marco 49 - 00186 Roma, C.F. 96477020588, nella persona della Direttrice Dott.ssa Edith Gabrielli (di seguito anche "Stazione Appaltante" o "Istituto" o "Ente Committente")

E

Studio Nicoli s.a.s., con sede legale in Corso M. Fanti, 40 Carpi (MO), partita IVA 01915340366 – pec studionicoli@pec.it in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche "Appaltatore" o "Affidatario")

(di seguito congiuntamente anche dette le "Parti")

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'Istituto affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per (*i*) la fornitura e l'installazione di n. 2 telecamere ottiche contapersone presso gli ingressi di Palazzo Venezia e per il relativo (*ii*) servizio di manutenzione, comprensivo di assistenza telefonica, riparazioni e materiali dalla data di installazione e collaudo sino al 28 febbraio 2028.

L'Appaltatore si impegna alla esecuzione delle prestazioni di cui sopra alle condizioni del presente contratto, della richiesta di preventivo e del preventivo acquisito agli atti d'ufficio con prot. n. 3721 del 20 ottobre 2026, e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle medesime.

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali e dell'assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme vigenti, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.

Le prestazioni rese dall'Appaltatore dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti anche in tema di sicurezza, a proprio rischio, con mezzi e attrezzature tecniche adeguate e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare

ID
Riccardo Coradazzi
05/11/2026 14:08:21 UTC+0100

integralmente e che, benché non materialmente allegati, si richiamano a formarne parte integrante:
- la richiesta di preventivo prot. n. 3674 del 16 ottobre 2026 ed il relativo Allegato concernente gli ingressi interessati dall'intervento;
- il preventivo acquisito agli atti d'ufficio con prot. n. 3721 del 20 ottobre 2026.
Tutti i suddetti documenti, visionati dalle parti ed integralmente accettati, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del Codice civile.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto
Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'affidatario, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in euro 7.723,00 (settemilasettecentoventitré/00), oltre IVA pari a euro 1.699,06 (milleseicentonovantanove/06) per un impegno complessivo dell'Amministrazione pari a euro 9.422,06 (novemilaquattrocentoventidue/06), come da preventivo del 20 ottobre 2026 acquisito agli atti dell'Istituto con prot. n. 3721.

Articolo 4 – Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto
Il presente contratto ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.
Il servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 decorrerà dalla data di ultimazione delle attività di installazione e collaudo dei sistemi contapersone e avrà durata fino al 28 febbraio 2028.
Con riferimento alla fornitura e installazione delle n. 2 telecamere ottiche contapersone presso gli ingressi di Palazzo Venezia, l'Appaltatore dovrà completare le relative attività entro n. 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuto completamento delle attività propedeutiche necessarie all'installazione degli apparati.
Il termine sopra indicato si intende riferito al completamento delle prestazioni di fornitura, installazione, configurazione, messa in esercizio e collaudo degli apparati e non alla mera consegna dei materiali. L'Appaltatore dovrà pertanto assicurare, entro il suddetto termine, l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla perfetta funzionalità dei sistemi forniti.
Resta inteso che il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e la comunicazione dell'avvenuto completamento delle attività propedeutiche da parte dell'Amministrazione non sarà computato ai fini del termine di esecuzione sopra indicato.

Articolo 5 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co. 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 6 - Subappalto
Il subappalto è autorizzato, sussistendone le condizioni, entro i limiti e nell'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, ferma restando, ai sensi dell'articolo 119

ID
Riccardo Coradazzi
05/11/2026 14:08:21 UTC+0100

co. 1 del D.lgs. 36/2023, l'inammissibilità del subappalto relativo all'importo complessivo del contratto.
L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell´appaltatore.

Articolo 7 - Penali
In caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da forza maggiore o caso fortuito):

- per ogni giorno naturale di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali entro i termini concordati con la Stazione Appaltante, sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale;
- per ogni difformità rilevata nella corretta e conforme esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale;

Qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Ente stesso.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore P.E.C. (posta elettronica certificata). In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Stazione Appaltante).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ID
Riccardo Coradazzi
05/11/2026 14:08:21 UTC+0100

Articolo 8 – Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché di ogni altra normativa vigente applicabile.

Resta inteso che l'Appaltatore è esclusivamente responsabile della sicurezza dei propri lavoratori e dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione relative ai rischi specifici della propria attività, manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti.

Articolo 9 – Manleva. Responsabilità.

L'affidatario è tenuto a risarcire i danni arrecati all'Ente Committente, in dipendenza dell'esecuzione delle attività prevista dal presente Contratto, ed è in ogni caso direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'Ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione del servizio qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

L'affidatario, dunque, si obbliga espressamente a manlevare la stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro nel corso dello svolgimento dell'appalto in oggetto. Conseguentemente, l'Appaltatore si accolla l'obbligo di risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato, anche da terzi, al Vittoriano e Palazzo Venezia, in relazione a quanto sopra.

In caso, quindi, di danno subìto dall'Istituto, questi formulerà una contestazione a mezzo pec degli addebiti rivolti all'Appaltatore con una stima economica che andrà liquidata nei termini indicati nella nota di contestazione, potendo la Stazione Appaltante anche compensare i crediti c.d. risarcitori con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione.

Articolo 10 – Garanzie e Polizze assicurative

In applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, a fronte delle specifiche qualità soggettive dell'Appaltatore e della sua comprovata affidabilità, non è richiesta la garanzia definitiva.

L'Appaltatore dichiara di essere munito di una assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), a copertura dei danni che possano derivare a persone, cose e beni dell'Amministrazione o di terzi in occasione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, comprese le attività di fornitura, installazione, collaudo, manutenzione e assistenza degli apparati, giusta polizza n. 400474911 rilasciata da Assicurazioni Generali in data 26/05/2026 con i seguenti massimali:
€ 300.000,00.

ID
Riccardo Coradazzi
05/11/2026 14:08:21 UTC+0100

Tale copertura deve essere operante e pienamente efficace prima dell'inizio di qualsiasi attività contrattuale, a decorrere dalla data di avvio del servizio e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
In caso di ricorso al subappalto, l'Appaltatore garantisce che il subappaltatore autorizzato sia a sua volta munito di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L'interruzione, l'annullamento o il mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono inadempimento grave e legittimano il Committente a risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 11 – Varianti
L'Ente potrà richiedere all'Appaltatore, durante lo svolgimento dell'Appalto, l'esecuzione di varianti in corso d'opera nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 senza diritto per l'Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010
Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto *ex* articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: [redacted]
L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:
[redacted]

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere corredate con il codice CIG e CUP, il capitolo di spesa, il conto dedicato per l'effettuazione del pagamento nei modelli di fattura che saranno forniti dall'Istituto, ed inoltrate in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: SY6NCD

ID
Riccardo Coradazzi
05/11/2026 14:08:21 UTC+0100

In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023, nonché nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 14 – Dichiarazione anti-*pantouflage*

Con riferimento del presente contratto, l'affidatario dichiara:

- di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Istituto il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Istituto;
- il possesso dei requisiti di ordine generale nonché di ordine speciale di cui al D. Lgs. n. 36/2023 con specifico riferimento alla natura oggetto dell'incarico;
- l'insussistenza di cause di incompatibilità e di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di ritenere il compenso indicato all'art. 3 pienamente remunerativo di tutti gli oneri previsti nel presente contratto;
- di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente contratto.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

Ferme restando le clausole risolutive espresse di cui sopra, per la risoluzione del contratto trovano altresì applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Capitolato.

ID
Riccardo Coradazzi
05/11/2026 14:08:21 UTC+0100

Articolo 16 - Recesso dal contratto

Si applicano i disposti dell'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 17 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie tra l'Ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Roma.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

L'Affidatario sarà nominato, *ex* art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.
L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Articolo 19 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Luogo, data 05/11/2026
Per l'affidatario _____
(sottoscritto con firma digitale)

Luogo, data 05/11/2026
Per l'Ente committente: _____
(sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da
EDITH GABRIELLI
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

ID
Riccardo Coradazzi
05/11/2026 14:08:21 UTC+0100